

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1434

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata CRISTINA

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta e di indennità dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

Presentata l’11 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni », ha apportato, come noto, una sostanziale modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), eliminando l’elezione diretta da parte dei cittadini del presidente e del consiglio delle province e delle città metropolitane e prevedendo l’applicazione di un sistema di elezione di secondo livello che assegna il diritto di elettorato attivo ai sindaci e ai consiglieri dei comuni appartenenti al territorio della provincia e della città metropolitana.

La scelta del legislatore è coincisa con un intervento di radicale semplificazione — al quale non sono state estranee motivazioni connesse all’esigenza di conseguire risparmi di spesa pubblica — degli organi

istituzionali di tali enti, mediante la soppressione della giunta e degli assessori e la previsione della figura del consigliere delegato, al quale il presidente dell’ente assegna le deleghe di funzioni che un tempo erano conferite agli assessori.

La legge n. 56 del 2014 ha inoltre introdotto uno sfasamento nella durata del mandato del presidente della provincia rispetto a quello dei consigli provinciali, prevedendo un mandato quadriennale per il presidente e un mandato biennale per i consigli provinciali: non sfuggono le criticità che dall’entrata in vigore di tale sistema, a seguito delle prime elezioni tenute nell’autunno 2014, si sono via via determinate in molti enti.

Infatti, dal momento che il corpo elettorale preposto all’elezione dei consigli provinciali nelle elezioni amministrative tende a variare di anno in anno — anche sotto il

profilo del « colore politico » delle forze che si alternano alla guida dei comuni – si sono verificate molte situazioni nelle quali la maggioranza politica dei consigli provinciali rinnovati con cadenza biennale era di « colore diverso » rispetto a quella che aveva eletto il presidente della provincia il quale, stante la diversità di durata del proprio mandato, di fatto si trovava a instaurare una « coabitazione » con un consiglio di indirizzo politico diverso.

Questo assetto, inevitabilmente, ha determinato e determina, laddove si produce, sostanziali situazioni di paralisi motivate proprio dal contrasto tra gli orientamenti politici diversi delle maggioranze consiliari e del presidente.

Mentre la legge n. 81 del 1993 (che introduceva l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle provincie), poi trasfusa nel TUEL, premiava la governabilità dell'ente provincia, assegnando un congruo premio di maggioranza alla coalizione che esprimeva il presidente eletto, al contrario la legge n. 56 del 2014 ha rappresentato un sostanziale passo indietro verso l'ingovernabilità.

Occorre peraltro rilevare, incidentalmente, come la trasformazione delle provincie in enti di secondo livello – propeudeutica alla loro soppressione qualora il *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 avesse avuto ben altro esito – è coincisa con il sostanziale taglio alle stesse

provincie di buona parte dei trasferimenti di risorse strumentali allo svolgimento delle loro funzioni, senza che, conseguentemente, a tali enti siano state sottratte le relative funzioni. Ora, pertanto, abbiamo provincie prive di risorse ma che, tuttavia, devono comunque assolvere a responsabilità fondamentali quali la manutenzione della rete viaria provinciale e degli istituti scolastici secondari di secondo grado.

In assenza o in attesa di un disegno di legge costituzionale che riordini in modo organico l'assetto e i rapporti tra gli enti pubblici territoriali – definendo un indirizzo chiaro anche rispetto al ruolo che si vorrà o no riconoscere ancora alle provincie (e alle città metropolitane) – occorre porre in essere un intervento legislativo che ridia slancio e vigore all'ente provincia, facendo sì che ad esso sia riattribuita la giusta attenzione e ampliando, quindi, e non restringendo le forme di rappresentanza attiva, attraverso le quali i cittadini concorrono, con il metodo elettorale, a definire l'indirizzo degli enti nei quali vivono.

Dunque, la presente proposta di legge si prefigge di ripristinare l'elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle provincie e delle città metropolitane prevedendo, con l'abrogazione delle specifiche disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2014, la reviviscenza delle abrogate disposizioni del TUEL.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto con voto libero, uguale e segreto ogni cinque anni dai cittadini residenti nei comuni della provincia ai sensi delle disposizioni degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I commi da 58 a 83 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono abrogati.

3. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *c*) è abrogata. Le attribuzioni che la citata legge n. 56 del 2014 conferisce all'assemblea dei sindaci sono assegnate al consiglio provinciale.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano)

1. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana sono eletti a suffragio universale diretto con voto libero, uguale e segreto ogni cinque anni dai cittadini residenti nei comuni della città metropolitana, in conformità alle disposizioni degli articoli 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei presidenti e dei consigli delle province.

2. I commi da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono abrogati.

3. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera *c*) è abrogata. Le attribuzioni che la citata legge n. 56 del 2014 conferisce alla conferenza metropoli-

tana sono assegnate al consiglio della città metropolitana.

Art. 3.

(Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani)

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia.

2. I consiglieri provinciali e metropolitani ai quali il presidente della provincia o il sindaco metropolitano abbiano conferito l'esercizio di deleghe amministrative percepiscono un'indennità non superiore al 50 per cento dell'indennità percepita dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano.

3. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

Art. 4.

(Adeguamenti statutari e ordinamentali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province e le città metropolitane adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della medesima legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i propri ordinamenti interni alle disposizioni della medesima legge.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Disposizione finale)

1. L'elezione diretta degli organi di cui agli articoli 1 e 2 ha luogo in ciascuna provincia e città metropolitana alla prima scadenza del mandato del presidente o del consiglio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0040860